



DAL PROCESSO CIVILE TELEMATICO AL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

ACIREALE 18.06.2016

A Cura di:

Avv. Antonio Tesoro

Responsabile Nazionale A.I.G.A. Processo Telematico

Membro Tavolo Ministeriale Permanente per lo Sviluppo del P.C.T.

Presidente C.S.I.G. (Centro Studi Informatica Giuridica) Sez. Messina

Tutto ebbe inizio nel 2001

Art. 4 del D.P.R. 123/2001

Prevedeva che tutti gli atti ed i provvedimenti del processo potevano essere compiuti mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale

– Decreto 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44

– DPCM 6 novembre 2015 – Disciplina della firma digitale dei documenti classificati – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 5-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 65

– Decreto 21 ottobre 2015 – Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti (G.U. Serie Generale n. 256 del 3-11-2015)

– Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia – Adempimenti di cancelleria relativi al processo telematico – aggiorna e sostituisce le precedenti circolari del 27 giugno 2014 e 28 ottobre 2014

– LEGGE 6 agosto 2015, n. 132 (conversione del DL 83/15)

– Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014

– Circolare 11 dicembre 2014 del Ministero della Giustizia – Avvio del sistema comunicazioni e notificazioni telematiche penali.

– Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162.

– Circolare 28 ottobre 2014 – Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014.

– Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132.

– Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114.

– Circolare 27 giugno 2014 – Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014

– Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90.


– Specifiche tecniche art. 34 DM 21 febbraio 2011 n. 44 del 16 aprile 2014 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014



Dipartimento Processo Telematico




- DPCM 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 – pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 del 12-3-2014 – Suppl. Ordinario n. 20
- Decreto Ministeriale 03 aprile 2013 n. 48 pubblicato nella G.U. del 09 maggio 2013
- **DPCM 22 febbraio 2013 – regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71. (13A04284) (GU Serie Generale n.117 del 21-5-2013)**
- Obbligo deposito telematico (art. 16 bis DL 179/12 introdotto dalla L. 24.12.12 n. 228)
- Decreto Ministeriale 15 ottobre 2012 n. 209 pubblicato nella G.U. del 05 dicembre 2012
- Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179 pubblicato nella G.U. del 19 ottobre 2012
- **Regole Tecniche D.M. 21 febbraio 2011 n. 44**
- Specifiche tecniche art. 34 DM 21 febbraio 2011 n. 44 pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-7-2011
- Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193
- Decreto 17 luglio 2008 pubblicato nella G.U. del 2-8-2008 n. 180 – Suppl. Ordinario n.184
- Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112
- Decreto del 2 novembre 2005 – Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata
- **Decreto Legislativo 7-3-2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)**
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 – Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
- DPR 13 febbraio 2001 n. 123
- Decreto Ministeriale 27 maggio 1994
- **Legge 53/94 (notifiche in proprio degli avvocati)**



Depositi telematici

da parte di avvocati e professionisti

Marzo 2016 rispetto a Marzo 2015:



Ministero della Giustizia
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

5

Decreti ingiuntivi telematici

depositati dai magistrati

Tempi di emissione

Dati consolidati relativi a dicembre 2015

Rispetto alla media dei 12 mesi precedenti all'obbligatorietà

Distretti a campione


Distretto	Media giorni emissione Dicembre 2015	Confronto con 12 mesi prec.obb.
Ancona	18	+25%
Catania	33	-22%
Milano	30	-37%
Napoli	32	-36%
Roma	24	-49%



Pagamenti telematici

Da aprile 2015 a marzo 2016:

- Effettuati **103.647** pagamenti
- Incasso totale: **€ 21.127.767**



Consultazione on-line dati e fascicolo

Tutti gli uffici del territorio:

- corti d'appello
- tribunali
- uffici del giudici di pace (sedi circondariali)

Oltre **6.000.000** accessi al giorno !

Dati in tempo reale

Consultazione anonima anche via **App mobile**



Publici elenchi gestiti dal Ministero della Giustizia

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

- Totale soggetti attivi: **857.602**
- Avvocati attivi iscritti: **251.592**
di cui 232.485 con indirizzo di PEC (92%)

Registro PEC delle Pubbliche Amministrazioni

- Totale PP.AA. iscritte: **769**
di cui 419 con indirizzo di PEC (54%)





Corte di cassazione

A decorrere dal 03/03/2014 è disponibile il sistema di Model Office della Corte Suprema di Cassazione.

Per eseguire i test di Deposito telematico degli atti giudiziari (Ricorso, Controricorso, Controricorso con ricorso incidentale e Atti successivi)



Corte di cassazione

dal 12 febbraio 2016, la consultazione dei ricorsi in Cassazione (anche in materia Penale) attraverso il Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero di giustizia: pst.giustizia.it



Corte di cassazione

Dal 15 febbraio 2016 "attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile."

Legge n. 132/2015 che converte (con modifiche) il DL 83/2015

POSSIBILITÀ DI DEPOSITARE TELEMATICAMENTE ANCHE L'ATTO INTRODUTTIVO O IL PRIMO ATTO DIFENSIVO (COSTITUZIONE DELLA PARTE) DA PARTE DEL DIFENSORE. LA LEGGE DI CONVERSIONE HA MODIFICATO ULTERIORMENTE IL NUOVO COMMA 1-BIS DELL'ART. 16-BIS DEL D.L. N. 179/2012, PREVEDENDO CHE SIA IN PRIMO GRADO CHE IN APPELLO, "È SEMPRE AMMESSO" IL DEPOSITO TELEMATICO DI OGNI ATTO E DEI DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE DAI DIFENSORI. IL DEPOSITO SI PERFEZIONA ESCLUSIVAMENTE CON TALI MODALITÀ, FUGANDO COSÌ OGNI DUBBIO SU QUALSIASI INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA CHE RITENEVA ANCORA SUBORDINATO IL DEPOSITO AI DECRETI EX ART. 35 D.M. N. 44/2011 (DALLA D.G.S.I.A.).

20.8.2015
PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE
LA LEGGE N. 132/2015
CHE CONVERTE (CON MODIFICHE) IL D.L. 83/2015

**GAZZETTA UFFICIALE DEL 7 GENNAIO 2016
DECRETO DEL RESPONSABILE DGSIA 28/12/2015**

**VENGONO INTRODOTTE 3 NOVITÀ
(SPECIFICHE TECNICHE DEL PCT).**

PRIMA NOVITÀ

MODIFICA DELL'ART. 2 DEL PROVV. 16/4/2014

INTRODUZIONE DI DUE DEFINIZIONI

- 1) IMPRONTA
- 2) FUNZIONE DI HASH

IL PROPOSITO DEL LEGISLATORE, GIA' CON LA L. 132/2015 È STATO QUELLO DI ESCLUDERE L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE SUL DOCUMENTO INFORMATICO (D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014)

NON SERVE IMPRONTA E/O HASH

SECONDA NOVITA'

INTRODOTTE LE NORME (ANCHE EUROPEE) SULLA CONSERVAZIONE DEI DATI.

ALL'ART. 14 VIENE AGGIUNTO IL SEGUENTE COMMA:

*"LA BUSTA TELEMATICA È CONSERVATA NEL SISTEMA DOCUMENTALE DI CUI ALL'ART. 11
COMMA 2"*

TERZA NOVITA'

LA TERZA MODIFICA È QUELLA CHE CI SI ASPETTAVA DAL MESE DI AGOSTO E CHE HA INDOTTO PRUDENZIALMENTE GLI OPERATORI A NON PROCEDERE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ART. 16-UNDECIES (D.L. 179/2012) PROPRIO PER LA MANCANZA DI TALI SPECIFICHE.

LA NUOVA NORMA (19-TER) INTRODUCE UN CRITERIO GENERALE CHE VALE PER TUTTE LE IPOTESI DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ, PRECISANDO COME ESSA DEBBA ESSERE "INSERITA IN UN DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO PDF E CONTIENE UNA SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI SI STA ATTESTANDO LA CONFORMITÀ NONCHÉ IL RELATIVO NOME DEL FILE. IL DOCUMENTO INFORMATICO CONTENENTE L'ATTESTAZIONE È SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO CHE COMPIE L'ATTESTAZIONE CON FIRMA DIGITALE O FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA".

MODALITÀ DI ATTESTAZIONE

PRIMA IPOTESI (COMMA 2):

- DEPOSITO TELEMATICO -

"IL DOCUMENTO INFORMATICO CONTENENTE L'ATTESTAZIONE È INSERITO COME ALLEGATO NELLA "BUSTA TELEMATICA" E CIOÈ L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ COSÌ COME CONFEZIONATA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRINCIPIO GENERALE CONTENUTO NEL COMMA I DELL'ART. 19-TER (PDF FIRMATO DIGITALMENTE) VA DEPOSITATA COME ALLEGATO.

SECONDA IPOTESI (COMMA 3):

- NOTIFICA EX ART. 3-BIS DELLA L.21.01.94, N. 53 -

"L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ VA INSERITA NELLA RELATA DI NOTIFICA".

TERZA IPOTESI (COMMA 4):

- TRASMISSIONE TRAMITE PEC -

"L'ATTESTAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA È INSERITA COME ALLEGATO AL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA".

ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ ESEMPI

Copia Cartacea di atto o provvedimento estratto dal Polisweb Notifica Tradizionale

IL SOTTOSCRITTO AVV. _____, ATTESTA, AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16 BIS COMMA 9 BIS E 16 UNDECIES
COMMA 1 DEL DL 179/12, CHE LA PRESENTE COPIA ANALOGICA È
CONFORME ALLA COPIA INFORMATICA (O AL DUPLICATO
INFORMATICO) DALLA QUALE È ESTRATTA, PRESENTE NEL FASCICOLO
INFORMATICO R.G.N. _____ DEL TRIBUNALE DI _____ .
LUOGO, DATA _____

AVV. _____

Copia informatica di atto o provvedimento scansionato dall'originale cartaceo per deposito telematico da inserire all'interno del PDF.

IO SOTTOSCRITTO AVV. _____ ATTESTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16 DECIES E 16 UNDECIES COMMA 2 DEL DL 179/12, CHE LA PRESENTE COPIA INFORMATICA È CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO IN MIO POSSESSO DAL QUALE È STATA ESTRATTA.

LUOGO, DATA _____

AVV. _____

(SOTTOSCRIZIONE TRAMITE FIRMA DIGITALE)

Copia informatica di atto o provvedimento scansionato dall'originale cartaceo per deposito telematico da inserire in un documento informatico separato.

IL SOTTOSCRITTO AVV. _____ ATTESTA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16 DECIES E 16 UNDECIES COMMA 3 DEL DL 179/12, CHE LA COPIA INFORMATICA DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ALLEGATA [NOME FILE] E PEDISSEQUO DECRETO INGIUNTIVO N. ____ EMESSO DAL TRIBUNALE DI _____ IN DATA _____] È CONFORME ALLA COPIA CONFORME ORIGINALE CARTACEA IN MIO POSSESSO E DA CUI È STATA ESTRATTA.
LUOGO, DATA _____

AVV. _____
(SOTTOSCRIZIONE TRAMITE FIRMA DIGITALE)

Copia informatica di atto o provvedimento scansionato dalla copia conforme cartacea da utilizzare per notifica tramite PEC e da inserire nella relata di notifica.

IL SOTTOSCRITTO AVV. _____ ATTESTA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 BIS COMMA 2 L. 53/94 E 16 UNDECIES COMMA 3 DEL DL 179/12, CHE LA COPIA INFORMATICA [NOME FILE] [ES. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO RICHIESTO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO A FAVORE DI _____ E CONTRO _____ E PEDISSEQUO DECRETO INGIUNTIVO N. ____ EMESSO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO DAL TRIBUNALE DI _____ IN DATA] È CONFORME ALLA COPIA CONFORME ANALOGICA DALLA QUALE È ESTRATTA.

Copia informatica di atto o provvedimento estratto dal Polisweb da utilizzare per notifica tramite PEC e da inserire nella relata di notifica.

IL SOTTOSCRITTO AVV. _____ ATTESTA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16 BIS COMMA 9 BIS E 16 UNDECIES COMMA 3 DEL DL 179/12, CHE LE COPIE INFORMATICHE [NOME FILE] [ES. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO RICHIESTO A FAVORE DI _____ E CONTRO _____ DEPOSITATO IN DATA _____] E [NOME FILE] [ES. DECRETO INGIUNTIVO N. _____ EMESSO DAL TRIBUNALE DI _____ IN DATA _____

SONO CONFORMI ALLE COPIE INFORMATICHE PRESENTI NEL FASCICOLO INFORMATICO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DAL QUALE SONO ESTRATTE.

Deposito telematico atto introduttivo FACOLTATIVO

Iscrizione a ruolo di atto introduttivo cartaceo/analogico
notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario ovvero a
mezzo del servizio postale

Due ipotesi:

1. Notifica Atto di citazione mediante UNEP/Posta
2. Notifica del ricorso e pedissequo mediante UNEP/Posta

PRIMA IPOTESI

La citazione notificata deve essere scansionata e depositata in copia conforme, ai sensi dell'articolo *16decies del D.L. 179/2012.*

SECONDA IPOTESI

Il ricorso e il decreto di fissazione notificati devono essere scansionati e depositati in copia conforme, ai sensi dell'articolo 16*decies* del *D.L. 179/2012*.

ATTENZIONE: ULTERIORI DUE IPOTESI

Ipotesi Uno

Il ricorso è stato depositato in maniera cartacea e parimenti richiesto in cancelleria, insieme al decreto, in maniera cartacea.

Sarà necessaria, al momento del deposito telematico, la sola attestazione *ex art. 16decies D.L. 179/2012*.

Ipotesi Due

Il ricorso è stato depositato in maniera cartacea/ telematica ed estratto dal fascicolo informatico, insieme al decreto.

Sarà necessario:

- attestare la copia estratta dal FI ai sensi dell'art. 16*bis*
- al momento del deposito telematico, attestare la conformità *ex art. 16decies D.L. 179/2012*.

Iscrizione a ruolo di atto introduttivo digitale notificato via PEC ai sensi della L. 53/1994

Due ipotesi:

1. Notifica della citazione in pdf nativo
2. Notifica del ricorso e pedissequo decreto informatici

Ipotesi uno

La citazione viene redatta in modalità informatica e notificata via PEC ai sensi della L. 53/1994.

Verrà depositato telematicamente lo stesso atto di citazione notificato, unitamente alle ricevute PEC come allegati separati.

Nessuna attestazione.

Ipotesi due

Vengono notificati via PEC ricorso e decreto di fissazione, entrambi estratti dal fascicolo informatico.

Verrà depositato telematicamente lo stesso ricorso e decreto notificato, unitamente alle ricevute PEC come allegati separati.

Andrà previamente inserita nella relata di notifica l'attestazione di conformità **(se copia informatica)** *ex art. 16bis, dichiarando che le copie informatiche sono state estratte dal fascicolo informatico.*

Ipotesi tre

Vengono notificati via PEC ricorso e decreto di fissazione, entrambi richiesti cartacei in cancelleria in modo tradizionale.

Verranno depositati telematicamente ricorso e decreto notificati sotto forma di scansioni, unitamente alle ricevute PEC come allegati separati.

Andrà previamente inserita nella relata di notifica l'attestazione di conformità *ex art. 16bis*, dichiarando *che le copie informatiche notificate corrispondono agli originali cartacei*.

LA RIMESSIONE IN TERMINI AL TEMPO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il deposito degli atti si perfeziona con “la seconda ricevuta di PEC ovvero la CONSEGNA”

Previsto espressamente dall’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito e’ tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e’ generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

“La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod. proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” (C. Cass. civ., Sez. III, 11/11/2011, n. 23561).

Tribunale di Milano - Sezione IX Civile - Ordinanza 12 gennaio 2015

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE NONA CIVILE

Il TRIBUNALE, in persona del Pres. f.f. dr.ssa N. Dell’Arciprete, rileva che la parte ricorrente richiede l’autorizzazione al deposito della memoria ex art. 190 c.p.c. in formato cartaceo, segnalando il difetto di funzionamento del sistema; ritiene che il **difetto di funzionamento del sistema** possa desumersi anche dall’essere prevenute, nel medesimo giorno, più istanze di autorizzazione al deposito analogico, come è accaduto nel caso di specie, ricorda che il presidente può autorizzare il deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza” (art. 16-bis, comma IV, d.l. 179/2012 come mod. in l. 221/2012 e succ. mod.);

PER QUESTI MOTIVI

AUTORIZZA il deposito non telematico;

MANDA alla cancelleria per comunicare l’odierno provvedimento a tutte le parti costituite.

Milano, lì 12 gennaio 2015.

Trib. Trento, decr., 30 gennaio 2015

Laddove risulti notorio che esiste una situazione di blocco del sistema telematico dell'Ufficio giudiziario, di fatto, coincidente con la scadenza del termine utile per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., va concessa la rimessione in termini per il deposito della suddetta memoria, ed il rinvio del termine per il deposito della successiva memoria n.3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., a tutela dei diritti della controparte rispetto a quella che ha fatto istanza di rimessione in termini (in www.ilcaso.it)

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE



vista l'istanza di rimessione in termini depositata in via telematica in data 20/01/2015 dal difensore della parte opposta; considerato che dalla documentazione allegata risulta il tempestivo invio della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., il cui termine per il deposito scadeva il 19/01/2015 (come da ricevuta di invio in data 19/01/2015 h. 17.00);

rilevato tuttavia che l'atto risulta essere stato consegnato solo il 20/1/2015 e la ricevuta di avvenuta accettazione è del 20/01/2015 h. 9,14;

considerato che tra la giornata di sabato 17 e quella di lunedì 19 si sono verificati problemi di funzionamento del sistema, come ricavabile anche dal provvedimento di carattere generale, adottato ex art. 16 bis, comma 4, D.L.179/2012 dal Presidente Reggente del Tribunale;

rilevato che, benché dall'esame del fascicolo telematico la memoria in questione risulti depositata **in** data 19/01/2015 h. 17.00, giorno dell'invio, dalle stesse produzione del difensore risulta che la ricevuta di avvenuta consegna è stata generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia solo in data 20/1/2015;

considerato pertanto che l'attestazione del deposito, risultante dalla consultazione del fascicolo telematico, è difforme da quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 16 bis D.L. 179/2012, dovendo **in** base alla disposizione di legge considerarsi il deposito avvenuto *"al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia"* ;

considerato che la parte è incorsa in una decadenza inconsapevole;

ritenuto che l'atto per il deposito del quale viene chiesta la remissione in termini, è stato nelle more comunque già depositato

P.Q.M.

rimette in termini la difesa di parte opposta per il deposito telematico della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., dichiarando tempestivo il deposito avvenuto telematicamente **in** data 20/01/2015.

Si comunichi Torino, 21/01/2015

Ordinanza Trib. Bari, 30 aprile 2014

.... a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/4/2014;
rilevato che parte resistente presentava in data 2/4/2014 istanza di rimessione in termini;
osservato che all'udienza fissata per il giorno 4/4/2014, la _____ a fronte della tardività della costituzione eccepita da parte ricorrente, ribadiva le ragioni già esposte con la predetta istanza, sostenendo la tempestività della propria costituzione;
considerato che, alla luce della documentazione allegata dalla _____ srl, sussistono i presupposti previsti dall'art. 153 comma 2° c.p.c. per la rimessione in termini del resistente, essendo state adeguatamente comprovate le ragioni giustificative dell'intempestiva costituzione, dipese da una causa non imputabile alla parte richiedente (cfr. doc. 20, mail del servizio assistenza Software House spa allegato al fascicolo di parte resistente in cui si afferma che il rifiuto dell'atto è risultato "*essere dipendente da un malfunzionamento del software delle cancellerie (sistemi SICID o SIECIC) che non riesce ad interpretare correttamente l'atto depositato*");
considerato altresì che con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 35 d.m. 44/2011 è stato riconosciuto il valore legale del deposito degli atti di parte in forma telematica a partire dal 15 luglio 2013;

P.Q.M.

RIMETTE in termini ai sensi dell'art. 153 comma 2° cpc parte resistente per la propria costituzione nei termini di legge e rinvia la causa all'udienza di discussione del



Trib. Milano, sez. XIII civ., ordinanza 8 ottobre 2015 Arianna Chiarentin



Dipartimento Processo Telematico

Parte attrice in opposizione, richiedeva di poter depositare in forma cartacea la propria memoria ex articolo 426 c.p.c. non rinvenendo nel fascicolo telematico la propria memoria depositata in via telematica nei termini assegnati dal giudice.

La prova di tale tempestivo deposito veniva fornita depositando la ricevuta di avvenuta consegna proveniente dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia che, ai sensi dell'articolo 16 bis settimo comma del D.l. 179 del 2012 e dell'art. 13 del d.m. 44/2011, è sufficiente a provare la tempestività del deposito.

Ai fini della eventuale remissione in termini, la parte interessata non può limitarsi a produrre la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, giusta il disposto del comma 7 dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012. Deve anche depositare le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell'art. 13 del D.M. 44/2011, ovvero quelle che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali viene dato atto dell'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria.

Tale mancato deposito e la circostanza che la rimessione in termini venisse richiesta solo all'udienza e dopo ben 3 mesi dal deposito telematico costituivano la motivazione del rigetto dell'istanza della convenuta e il rinvio della causa per discussione orale.



P.P.T.

PROCESSO PENALE TELEMATICO

Copyright © 2016 - Avv. Antonio Tesoro



2015

Attivazione del SICIP

(Sistema Informativo della Cognizione Penale)

Sistema che ha consentito di uniformare tutti i registri informatici delle Procure della Repubblica italiane con definitivo abbandono delle plurime versioni distrettuali dello storico applicativo Re.Ge.



Introduzione del SNT

Sistema Notifiche Telematiche Penali.

introdotto dal D.L. 179/2012 e dalla legge 228/2012,

Tale sistema operativo consente agli uffici giudiziari penali di eseguire a mezzo PEC le notificazioni, a persona diversa dall'imputato, a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

Tale procedura è in vigore a livello nazionale dal 15 dicembre 2014 e riguarda tutti i procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello (art. 16, comma 9, lett. c-bis), D. L. 179/2012, come modificato dall'art. 1, comma 19, punto 1, lett. a-1), L. 228/2012).

La notifica telematica a mezzo PEC solo come eccezione.



La legislazione attuale, infatti, prevede che la posta elettronica certificata possa essere utilizzata solo per le notificazioni di cui agli artt.148, comma 2 *bis*, 149, 150, 151, comma 2, c.p.p., ovvero sia, in sintesi, **in sostituzione di fax, telefono e telegrafo.**

il sistema SNT è implementato solamente dal ReGIndE - Registro Generale Indirizzi Elettronici - registro appositamente istituito dal Ministero della Giustizia e costantemente aggiornato dagli ordini forensi.



SERVIZI ATTIVI

- 1) Servizio Procura ex 335 per richiedere per via telematica le informazioni ostensibili ai sensi dell'art. 335 c.p.p. su eventuali iscrizioni nei registri delle notizie di reato dove il cliente dell'avvocato figura come indagato o come persona offesa,
- 2) Servizio Procura 415 bis per ottenere la copia degli atti delle indagini preliminari.
- 3) servizio Trascrizioni Verbali di Udienza per richiedere la copia delle trascrizioni dei verbali di udienza.

SERVIZI ATTIVI

Ordine degli Avvocati di Ancona
Ordine degli Avvocati di Bari
Ordine degli Avvocati di Brindisi
Ordine degli Avvocati di BUSTO ARSIZIO
Ordine degli Avvocati di Campobasso
Ordine degli Avvocati di Catania
Ordine degli Avvocati di Civitavecchia
Ordine degli Avvocati di Firenze
Ordine degli Avvocati di Foggia
Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena
Ordine degli Avvocati di Gela
Ordine degli Avvocati di GORIZIA
Ordine degli Avvocati di Isernia
Ordine degli Avvocati di Lanciano
Ordine degli Avvocati di Larino
Ordine degli Avvocati di La Spezia
Ordine degli Avvocati di Marsala

Ordine degli Avvocati di Matera
Ordine degli Avvocati di Messina
Ordine degli Avvocati di Napoli
Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
Ordine degli Avvocati di Palermo
Ordine degli Avvocati di Pordenone
Ordine degli Avvocati di Rimini
Ordine degli Avvocati di Roma
Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere
Ordine degli Avvocati di Savona
Ordine degli Avvocati di Siracusa
Ordine degli Avvocati di Taranto
Ordine degli Avvocati di Termini Imerese
Ordine degli Avvocati di Trapani
Ordine degli Avvocati di TRIESTE
Ordine degli Avvocati di Venezia
Ordine degli Avvocati di Vercelli





P.T.T.

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO



1 dicembre 2015

Prime applicazioni del processo tributario telematico.

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184, del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, sono state definite le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare.



**La costituzione con modalità telematiche
al momento può avvenire innanzi alle
Commissioni della Toscana e dell'Umbria.**



D.M. 4 agosto 2015

Il decreto stabilisce le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, sia dinnanzi alle commissioni tributarie provinciali che regionali



Il Portale della Giustizia Tributaria www.giustiziatributaria.gov.it

- 1) Registrazione Utente
- 2) Invio telematico di atti ed allegati
- 3) Consultazione del fascicolo informatico
- 4) Stampa copie atti e sentenze



Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015)

L'art. 9, comma I, lett. h) introduce infatti nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 l'art. 16 bis relativo alla disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica il quale dispone:

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata



Formato atti

- a) in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- b) privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- c) redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
- d) sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m.

Formato Documenti

- a) in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
- b) privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- c) sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.



P.A.T.

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO



Decreto 16 febbraio 2016 n. 40 del P.C.M.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2016

Regole e specifiche tecniche per l'attuazione del processo amministrativo telematico, entrate in vigore il 5 aprile 2016.

Il processo amministrativo telematico, che partirà il 1° luglio 2016, sarà un processo interamente telematico nel quale tutti i protagonisti, compresi i privati, dovranno depositare i loro atti telematicamente.





Gli atti andranno depositati telematicamente
sottoscritti digitalmente

esclusivamente tramite firma “PAdES”

Dovranno essere inviati dalla PEC del professionista alla PEC della sede giudiziaria adita pubblicata sul sito istituzionale;

Solo ove il deposito non possa effettuarsi tramite PEC (per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento) ad esso potrà procedersi mediante “UPLOAD” attraverso il sito istituzionale.



Per utilizzare il PAT bisognerà accedere
al “**Portale dell’Avvocato**”
<https://www.giustizia-amministrativa.it>
ed accedere al SIGA
(Sistema Informativo della giustizia amministrativa).

Sarà possibile ogni attività inerente al P.A.T.



La procura alle liti (art. 8 regole tecniche)

Andrà depositata telematicamente copia per immagine su supporto informatico compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.

Se l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico separato, lo stesso dovrà contenere un riferimento temporale e l'impronta della copia informatica (HASH)

TERMINE DI SCADENZA

Il deposito di qualsiasi altro atto del processo sottoscritto con firma digitale dovrà essere effettuato mediante posta elettronica certificata ed è tempestivo quando, entro le ore 24 del giorno di scadenza, è generata la ricevuta di avvenuta accettazione.



TERMINE DI SCADENZA

Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito effettuato con modalità telematiche deve avvenire **entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito**

PERFEZIONAMENTO DEPOSITO

Quando il **messaggio** di posta elettronica certificata **eccede la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente**, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il deposito, ove andato a buon fine, **si perfeziona con la generazione dell'ultima ricevuta di accettazione.**



PERFEZIONAMENTO DEPOSITO

Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento, il deposito non può avvenire mediante PEC ad esso può procedersi **mediante upload** attraverso il sito istituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, il deposito **si considera perfezionato all'atto della registrazione dell'invio da parte del SIGA.**



Formato Atti del processo ESCLUSIVAMENTE

- a) PDF – PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale - Non è ammessa la scansione di copia per immagine.
- b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
- c) testo formattato (estensione RTF);
- d) archivio compresso WinZip e WinRAR contenente i file nei formati di cui alle lettere precedenti.



Formato documenti allegati

- a) PDF ottenuto da trasformazione
- b) Testo piano senza formattazione (estensione TXT);
- c) Extended Markup Language (estensione xml);
- d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
- e) Messaggi di posta (estensioni: eml, msg)
- f) Archivio compresso WinZip o WinRAR

Il deposito di **documenti in formato Immagine** e di documenti PDF **ottenuti da copia per immagini di originali cartacei** è ammesso esclusivamente nel caso in cui i **documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea.**

STRUMENTI PER LO STUDIO LEGALE

Strumenti per interagire con il PCT:



COMPUTER



Una connessione ad internet
(meglio averne una di riserva)






Una Smart Card





Una Multifunzione/Scanner ADF



Un indirizzo PEC iscritto nel ReGIndE



Fascicolo di Studio

Copyright © 2016 - Avv. Antonio Tesoro



Nuovo metodo di archiviazione e conservazione

Un SW per la creazione della Busta Telematica

The screenshot shows a software interface for a legal agenda. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Agenda, Contatti, Pratiche, Attività, Documenti, Fatture, Timetable, and Telefonate. The main window is titled 'Agenda' and shows a calendar for July 2014. A table of appointments is displayed, with columns for 'Descrizione', 'Num.', 'Pratica/Anagrafica', 'GG', and 'Entro il'. A specific appointment is highlighted in yellow, and a tooltip is visible over it.

Descrizione	Num.	Pratica/Anagrafica	GG	Entro il
Inviare - di demo ag - anno 5 - stile - acces			237	
Tecnic			251	
Scrum 11/11	11	SCRUM	242	
Chiamata per doc pdf inviato ieri inviato pdf	12	HTC CUMED	239	
attività			210	
test ipad	17	Pratica Bidone	193	28.12.2
Festeggia ultimo dell'anno	17	Pratica Bidone	188	
test date			185	10.01.2
Memoria conclusoriale	17	Pratica Bidone	187	
00:00 Decreto ing. (redaz./depos...	19	Decreto Inguntivo PCT	148	
Decreto Inguntivo PCT	19	Decreto Inguntivo PCT	147	
DOOOOO881 edit - Allo	19	Decreto Inguntivo PCT	137	
F Roma 1235/2014	19	Decreto Inguntivo PCT	97	
Demo leniva pct			91	
Registrazione decreto ing.	19	Decreto Inguntivo PCT	86	14.04.2
Preclto su decr. ing.	19	Decreto Inguntivo PCT	76	26.04.2
Decreto ing. (redaz./depos)	26	ng/ny	55	
Iscrizione a ruolo decr. ing.	26	ng/ny	54	
Copia decr. ing. e notifica	26	ng/ny	44	
Scade a dtp. termine per oppos. decr.ing.	26	ng/ny	4	
Memoria ex art.183 cpc	18	ALITALIA AIRPORT SPA IN A.S./SILVER CAR 5	1	08.07.2

Gestionale



